

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

LXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	701
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
CAMANGI: Legittimazione di alcune concessioni statali effettuate per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici. (2496)	701
PRESIDENTE	701, 703, 704, 706
PASINI, <i>Relatore</i>	702, 705, 706
GUERRIERI EMANUELE, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	703, 705
CAMANGI	703, 705, 706
VERONESI	705
GREZZI	706
Sui lavori della Commissione:	
PRESIDENTE	706
VERONESI	706
PACATI	706
SANZO	706
CAMANGI	706
CURTI	706

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bernardinetti, Curcio, De Biasi, Giglia, Spadazzi, e Spampanato.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Camangi: Legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuate per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici. (2496).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Camangi: « Legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuate per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la discussione di questa proposta di legge è stata messa all'ordine del giorno più volte e, ultimamente, nella seduta del 25 settembre si è giunti alla determinazione di nominare un comitato ristretto, composto di quattro membri — il vostro Presidente, il proponente, il relatore e il rappresentante del Governo — con il compito di procedere alla redazione di un testo il più completo possibile e tale da contemplare tutti i casi finora presentatisi.

Questo testo, che si limita ad apportare emendamenti al testo concordato tra il propo-

La seduta comincia alle 9,55.

SANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

nente e il Governo. è pronto e su di esso riferirà il Relatore.

PASINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la complessità e la vastità della materia mi consigliano una particolare sintesi nella esposizione dei vari punti del problema e delle soluzioni che si sono intese raggiungere con i vari articoli della proposta di legge in esame.

In sostanza, il proponente, onorevole Camangi, si è preoccupato di sanare, attraverso un provvedimento legislativo, una casistica veramente sterminata di situazioni che si sono venute creando, direi, più per responsabilità di ordine legislativo che per incapacità o scarsa capacità di interpretazione dei funzionari addetti all'applicazione delle leggi o dei cittadini, che delle leggi stesse hanno invocato l'applicazione.

In realtà, il susseguirsi delle disposizioni legislative in materia ha fatto sì che, in taluni casi, gli stessi uffici chiamati ad applicarle, sono stati sviati dalla retta applicazione per mancanza di regolamenti che precisassero i termini e le modalità di applicazione della legge stessa, in altri casi, è avvenuto, invece, che una riparazione, già decisa sotto l'imperio di una legge, ha avuto realizzazione sotto la egida di nuove leggi, apparse successivamente sullo stesso argomento, sicché colui che aveva avuto un'autorizzazione sulla base di una determinata legge si è trovato a discutere la corresponsione dei contributi sotto l'imperio di un'altra che prescriveva diverse modalità di applicazione e altri limiti.

La necessità evidente di dire una parola di chiarificazione generale in questo settore, anzitutto, nell'interesse dei sinistrati di guerra, che costituiscono una categoria alla quale ognuno di noi deve una riconoscenza particolare, ed anche, possiamo aggiungere, nell'interesse dello Stato, il quale in questi ultimi tempi, in fase di recupero di somme corrisposte non legittimamente — sotto un profilo formale più che sotto un profilo sostanziale — è andato accumulando pratiche, che stanno maggiormente intralciando la già estremamente faticosa vita degli uffici centrali e periferici, la necessità di chiarificazione — dicevo — ha reso opportuna la formulazione della proposta di legge in esame. È opportuno, poi, che io aggiunga che la preoccupazione del proponente e del comitato dei quattro è stata quella di sincerarsi che tutta la casistica a nostra conoscenza rientrasse nelle disposizioni di cui al testo al vostro esame.

Ed ora una rapida esposizione della portata dei singoli articoli. L'articolo 1 — che reca le

disposizioni fondamentali — sana tutte le concessioni fatte per danni bellici, salvi naturalmente i casi di dolo, inganno o frode. In particolare, l'articolo 1 accorda la sanatoria per le concessioni di contributi relativi a parti di stabili non adibiti ad abitazione. Come è noto agli onorevoli colleghi, il decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 non precisavano esattamente i limiti di applicazione del contributo statale per la ricostruzione e questo ha fatto sì che, tanto gli uffici, quanto i cittadini richiedenti estendessero le provvidenze legislative anche alle parti di edifici non strutturalmente adibiti ad uso di abitazione, né al momento dell'evento bellico né posteriormente. Successivamente l'amministrazione ha precisato, invece, che le parti di edifici non adibite ad abitazione non potevano fruire delle provvidenze governative. Di qui, tutta una serie di procedure di rimborso, tuttora in corso.

Altri casi da sanare sono quelli in cui, pur avendosi avuta la distruzione dell'edificio si è chiesta e accordata l'applicazione della legge relativa alla riparazione, anziché quella concernente la ricostruzione. Ciò è accaduto, perché subito dopo la guerra il Governo preoccupato — data la scarsità dei rifornimenti — che il materiale edilizio potesse concentrarsi solo in alcune località, decideva di limitare l'applicazione contemporanea della legge sulla ricostruzione solo a un numero limitato di comuni, sulla base di un elenco aggiornato via via, secondo le necessità. È così accaduto che nei comuni, non compresi nell'elenco, molti cittadini che avevano avuto la casa distrutta da eventi bellici, non potendo invocare l'applicazione della legge sulla ricostruzione, si sono accontentati di chiedere il contributo in base alla legge sulle riparazioni, addossandosi la differenza della spesa per la ricostruzione. Ad un certo momento, però, è stato precisato che queste erano concessioni illegittime, perché il danneggiato, pur avendo beneficiato di un contributo di misura inferiore a quello al quale avrebbe avuto diritto, in realtà si era avvalso di una legge diversa da quella che avrebbe dovuto invocare. Così, secondo l'attuale regolamentazione, il danneggiato dovrebbe restituire il contributo avuto in conto riparazioni per poi richiedere quello in conto ricostruzione, iniziando *ex novo* una complessa pratica. A questo inconveniente viene ad ovviare la sanatoria di cui all'articolo 2.

L'articolo 3 autorizza la concessione del contributo ridotto di cui all'articolo 55 della

legge 27 dicembre 1953, n. 968, a favore dei danneggiati che, senza autorizzazione ed in mancanza dell'accertamento del danno, hanno iniziato i lavori, sempre che abbiano presentato la relativa denuncia e la dichiarazione di voler ripristinare il bene. Col secondo comma si stabilisce, invece, che l'accertamento del danno tiene luogo dell'autorizzazione ad eseguire i lavori: in tal caso il contributo viene corrisposto nella misura normale.

L'articolo 4 è rivolto a sanare quei casi in cui, per il susseguirsi delle leggi in materia, l'autorizzazione ad eseguire i lavori è stata accordata sotto l'imperio del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e della legge 26 giugno 1949, n. 409, mentre la concessione del contributo è stata effettuata in base alle disposizioni della legge 968 e della successiva legge 21 luglio 1954, n. 607. In conseguenza, poiché le varie leggi prevedevano requisiti e limiti diversi, si sono avuti dei casi in cui è stato concesso un contributo minore di quello che sarebbe spettato se fosse stata applicata la legge vigente al momento dell'autorizzazione ad eseguire i lavori.

L'articolo 5, ai soli fini della concessione di un contributo, acconsente che i fabbricati che vengono abbattuti in seguito all'attuazione di un piano di ricostruzione, possano fruire degli stessi contributi concessi per la ricostruzione in altra sede degli stabili sinistrati. Questo, e perché il piano di ricostruzione è conseguenza — spesso diretta — delle distruzioni belliche, e perché esso spesso condanna all'abbattimento uno stabile rimasto miracolosamente indenne da dette distruzioni.

Infine, l'articolo 6, che non è altro che l'articolo 2 del testo concordato tra il proponente e il Governo, concede la sanatoria per gli impegni assunti dallo Stato per il ripristino di beni degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Questo, in sintesi, lo spirito che anima questa proposta di legge, la cui approvazione, come ho già detto, è largamente attesa, non solo dai sinistrati, ma anche dagli uffici e dallo stesso Ministero dei lavori pubblici. Per questo, sono certo che la sua approvazione troverà concordi i membri della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GUERRIERI EMANUELE, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo non ha nulla da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole relatore e si dichiara pienamente

favorevole all'ultima formulazione della proposta di legge e alla sua sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 del testo della proposta di legge:

« Le concessioni di contributi statali per il ripristino di fabbricati, effettuate sotto l'imperio del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, nelle quali i benefici sono stati estesi anche ai lavori relativi a parti dei fabbricati stessi non adibite ad abitazione sia al momento dell'evento bellico che successivamente, sono legittimate ».

Do, ora, lettura dell'articolo sostitutivo, di cui al testo concordato tra il proponente e il Governo:

« È accordata sanatoria per tutte le concessioni di contributi statali per la ricostruzione e la riparazione di fabbricati di abitazione urbani e rurali effettuate anteriormente all'entrata in vigore della legge 25 giugno 1949, n. 409, anche se il contributo sia stato esteso a lavori relativi a parti di fabbricato non adibite ad abitazione né al momento dell'evento bellico né successivamente.

La sanatoria è esclusa nei casi nei quali sia stato accertato o si accerti, con sentenza passata in cosa giudicata, che la concessione sia conseguenza di reato ».

Do infine lettura dei due emendamenti al testo concordato tra il proponente e il Governo, proposti dal Comitato ristretto

1°) « *Al primo comma sostituire le parole:* effettuate anteriormente all'entrata in vigore della legge 25 giugno 1949, n. 409, *con le altre:* effettuate in difformità delle disposizioni vigenti all'epoca ».

2°) « *Al secondo comma sopprimere le parole:* sia stato accertato o si accerti, con sentenza passata in giudicato ».

CAMANGI. Per evitare ogni dubbio interpretativo della legge, ritengo opportuno che sia inserito a verbale che l'articolo 1 intende accordare la sanatoria a tutti i casi di concessione di contributo fatta in difformità delle disposizioni vigenti in quel momento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione il primo emendamento.

(È approvato).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

Pongo in votazione il secondo emendamento, ossia il mantenimento, al secondo comma del testo concordato, delle parole « sia stato accertato o si accerti, con sentenza passata in giudicato ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo, di cui al testo concordato, così come risulta modificato dagli emendamenti testè approvati

« È accordata sanatoria per tutte le concessioni di contributi statali per la ricostruzione e la riparazione di fabbricati di abitazione urbana e rurali effettuate in difformità delle disposizioni vigenti all'epoca, anche se il contributo sia stato esteso a lavori relativi a parti di fabbricato non adibite ad abitazione né al momento dell'evento bellico né successivamente.

La sanatoria è esclusa nei casi nei quali sia stato accertato o si accerti che la concessione sia conseguenza di reato ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

Do lettura, innanzi tutto, del testo del progetto di legge.

« Nei casi in cui per il ripristino di fabbricati sia stata adottata la procedura prevista per le riparazioni quando invece gli immobili dovevano considerarsi distrutti, non si procederà all'annullamento delle concessione effettuate ma al solo accertamento di quanto i proprietari danneggiati avrebbero dovuto percepire se fosse stata adottata una regolare procedura secondo le norme vigenti all'epoca oppure secondo quelle successivamente emanate. Qualora dai detti accertamenti dovesse risultare che la somma riscossa dal danneggiato superi quella che avrebbe dovuto percepire, si provvederà al recupero della differenza ».

Do, ora, lettura dell'articolo sostitutivo, di cui al testo concordato tra il proponente e il Governo:

« È data sanatoria per gli impegni assunti dallo Stato per l'esecuzione a propria cura dei lavori di ricostruzione di beni, a qualsiasi uso destinati, degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, distrutti o danneggiati da eventi bellici »

Do, infine, lettura dell'articolo sostitutivo proposto dal Comitato ristretto:

« Nei casi in cui per il ripristino di fabbricati distrutti siano state applicate le norme relative alle riparazioni, l'amministrazione, su domanda degli interessati da presentarsi

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, può revocare l'originaria concessione e consentire, anche per i lavori già eseguiti, l'applicazione delle norme per la ricostruzione vigenti all'epoca o, in mancanza, successivamente emanate »

PRESIDENTE. Nessun chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo sostitutivo proposto dal Comitato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 del testo concordato tra il proponente e il Governo.

« A coloro i quali, nel periodo compreso tra la entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e quella della legge 31 luglio 1954, n. 607, hanno, senza autorizzazione, ripristinato il fabbricato di abitazione danneggiato o distrutto, è concesso il contributo nella misura ridotta di cui all'articolo 55 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, sempre che abbiano presentato la preventiva denuncia del danno nonché la dichiarazione di voler ripristinare il bene distrutto o danneggiato entro i termini fissati dall'articolo 7 della legge stessa.

« Nel caso di lavori di ripristino di fabbricati adibiti ad uso di abitazione, eseguiti od iniziati senza autorizzazione, anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 luglio 1954, n. 607, l'accertamento definitivo del danno effettuato dal Genio civile o dall'Intendenza di Finanza prima del loro inizio tiene luogo dell'autorizzazione medesima ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 del testo concordato tra proponente e Governo:

« I proprietari di case di abitazione danneggiate o distrutte dalla guerra i quali, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, avevano ottenuto l'autorizzazione per l'inizio delle opere, hanno facoltà di chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione delle norme vigenti al momento dell'autorizzazione ad iniziare i lavori ».

Il Comitato ha proposto, a questo articolo, il seguente emendamento.

« Sostituire le parole: sei mesi, con le altre: un anno ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

L'articolo rimane pertanto così formulato:

« I proprietari di case di abitazione danneggiate o distrutte dalla guerra i quali, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, avevano ottenuto l'autorizzazione per l'inizio delle opere, hanno facoltà di chiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione delle norme vigenti al momento dell'autorizzazione ad iniziare i lavori ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5 del testo concordato tra proponente e Governo

Ne do lettura.

« Le demolizioni di fabbricati urbani di civile abitazione, previste per l'attuazione dei piani di ricostruzione, sono considerate, ai soli fini della concessione dei contributi di ricostruzione stabiliti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 958, alla stregua dei fatti di guerra elencati all'articolo 3 della legge stessa.

I proprietari dei beni demoliti o da demolire, di cui al comma precedente, possono presentare domanda di contributo per la ricostruzione su altra area, sita nello stesso Comune, entro sei mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana dell'estratto del decreto di approvazione del piano di ricostruzione, contemplata dall'articolo 6 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Nei casi in cui tale pubblicazione sia già intervenuta, la domanda di contributo potrà essere presentata entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

Il Comitato ristretto ha proposto, a questo articolo, i seguenti emendamenti:

« Al secondo comma, alla sesta alinea, sostituire la parola: sulla, con la parola, nella ».

« Al terzo comma sostituire le parole: sei mesi, con le altre un anno ».

VERONESI. Debbo fare un'osservazione in merito al disposto di questo articolo. È pacifico che il piano di ricostruzione, preparato in seguito alle distruzioni belliche, può modificare e, in effetti, esso spesso modifica, la preesistente situazione urbanistica; di conseguenza, è possibile che sia condannato alla demolizione un fabbricato rimasto indenne dalle distruzioni belliche per far posto, per esempio, ad una piazza, ad un giardino, ecc. In questo caso, il decreto che approva il piano di ricostruzione autorizza l'esproprio, per il quale viene fissato a termini di legge, il valore

da corrispondere al proprietario. Ora, perché lo stesso proprietario deve poter ricevere, a termini della presente legge, un altro contributo per danni di guerra? Secondo me la cosa è inammissibile.

Ho, d'altra parte, la preoccupazione che, con l'approvazione della norma di cui all'articolo 5, si venga a sconvolgere un sistema ormai stabilizzato e un'anomalia si venga ad inserire nella ormai collaudata legislazione concernente l'attuazione dei piani regolatori.

PASINI, *Relatore*. Si potrebbero inserire, dove è detto, « ... proprietari dei beni da demolire... » le parole: « ...che non abbiano richiesto di usufruire di alcuna indennità di esproprio ».

CAMANGI. Secondo me la norma dell'articolo 5 offre una chiara alternativa al proprietario del bene da demolire per effetto di un piano di ricostruzione: di optare, cioè, per l'esproprio puro e semplice del fabbricato in virtù del piano di ricostruzione, oppure di considerarlo demolito dalla guerra e chiedere il contributo di ricostruzione. Ad ogni modo, in tal senso si potrebbe approvare un comma esplicativo da inserire nell'articolo.

VERONESI. A me sembra che una norma del genere, inserita nella legge, verrebbe a costituire una inopportuna deroga alla disciplina generale che regola la materia dei piani regolatori e di ricostruzione dei comuni, in quanto il comune, secondo l'arbitrio dei privati espropriati, i quali possono scegliere fra l'esproprio (a carico del comune) ed il contributo di ricostruzione (a carico dello Stato), si vedrebbero addossate o meno, le spese non indifferenti relative a fabbricati da demolire. D'altra parte, ne verrebbero avvantaggiati i comuni meno diligenti, che fino ad ora non hanno attuato il piano di ricostruzione e per i quali, ora, è possibile che una parte degli espropri sia pagata dallo Stato.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici*. Le affermazioni dell'onorevole Veronesi pongono un problema molto delicato, al quale non è stata forse prestata finora sufficiente attenzione.

PASINI, *Relatore*. Per la verità, a questo punto della discussione, debbo dire che fin dal principio questo articolo ha lasciato perplesso anche me, in quanto, oltretutto, tratta materia affine, ma non del tutto identica, a quella trattata dagli altri articoli e la sua approvazione verrebbe a creare una disparità di trattamento veramente preoccupante, soprattutto, nei riguardi dei veri sinistrati, i quali si verrebbero a trovare in condizione di inferiorità nei riguardi degli espropriati in appli-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957

cazione di un piano di ricostruzione i quali non hanno subito il danno iniziale.

Sarei quindi del parere di sopprimere l'articolo 5, lasciando al tempo la possibilità di far maturare un eventuale disegno di legge che contempra questi casi particolari.

CAMANGI. Sono molto perplesso di fronte ad una proposta così radicale che non risolve il problema, il quale indubbiamente esiste se il Ministero e l'Ispettorato per la ricostruzione hanno ritenuto necessario di farlo presente, suggerendo la soluzione che viene ora tanto discussa nei suoi aspetti negativi.

Quindi, a me pare che sarebbe forse meglio approfondire il problema e addivenire quindi ad un breve rinvio della discussione dell'articolo 5.

GREZZI. Sono contrario alla soppressione dell'articolo, *sic et simpliciter*, in quanto il nuovo disegno di legge, di cui ha fatto cenno il Relatore, verrebbe sempre troppo tardi per far fronte alle effettive necessità che si sono manifestate. Sono piuttosto favorevole ad un breve rinvio, in modo di poter approfondire la portata dell'articolo.

PASINI, *Relatore*. Non mi oppongo al rinvio.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito di rinviare la discussione dell'articolo 5 e di passare all'esame dell'articolo 6 proposto dal Comitato dei quattro.

Do lettura di questo articolo aggiuntivo.

ART. 6.

« È data sanatoria per i lavori di ricostruzione, effettuati dallo Stato di beni, a qualsiasi uso destinati, degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, distrutti o danneggiati da eventi bellici ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'esame dell'articolo 5 è rinviato alla prossima seduta

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Mi sono pervenute sollecitazioni affinché venga esaminata la proposta di legge d'iniziativa del deputato Ferreri, concernente la « classificazione tra le strade statali della strada di allacciamento tra la statale n. 35 e il monumento della Certosa di Pavia ». (2717). L'evidente interesse turistico

di questa strada, la necessità urgente di una sua radicale sistemazione, la modestia della spesa che detti lavori — data la brevità della strada — comportano, la impossibilità, ciononostante, del comune di farvi fronte, spingono, a mio avviso, ad aderire alle sollecitazioni, anche se ciò vorrebbe dire fare eccezione alla precedente deliberazione della Commissione di non procedere più a provvedimenti singoli di classificazione. Ad ogni modo, questa è semplicemente la mia personale opinione e mi corre il dovere di sottoporre la richiesta alla Commissione.

VERONESI. Pur riconoscendo in pieno la utilità dell'opera, sono del parere che non sia opportuno derogare ad un principio approvato dalla Commissione. Del resto, data la limitata lunghezza della strada e quindi il non eccezionale importo della spesa, non credo sia difficile al Ministero trovare, in qualche voce di bilancio, i fondi necessari, senza ricorrere ad una legge che costituisce una deroga al principio.

PACATI. Ogni regola può aver le sue eccezioni e mi pare che, trattandosi della sistemazione di un viale di allacciamento con un monumento di tanta importanza come la Certosa di Pavia, una deroga possa anche farsi. D'altra parte, la legge sulla classificazione delle strade minaccia di andare in discussione nella prossima legislatura, mentre la sistemazione di questa strada di allacciamento, data la sua importanza ai fini turistici, non può essere rimandata per tanto tempo.

SANZO. Sono d'accordo per la deroga.

CAMANGI. Anche io sono favorevole alla deroga.

CURTI. Ritengo anch'io che una deroga si possa fare, tanto più che è difficile che in questo scorcio di legislatura si possa approvare la legge di carattere generale.

PRESIDENTE. Mi sembra che la Commissione, nella sua grande maggioranza, sia dell'avviso di aderire alle sollecitazioni e di procedere, quindi, all'esame della proposta di legge n. 2717. Pertanto, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che detta proposta di legge sarà iscritta all'ordine del giorno di una prossima riunione della Commissione.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI